



Ordine
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di Pescara



Fondazione
per la Promozione
della Cultura Professionale
e dello Sviluppo Economico

INTRODUZIONE AI LAVORI

INCONTRO DI STUDIO “IL NUOVO CURATORE NEL CODICE DELLA CRISI”

26.05.2023 - Tribunale di Pescara

DOTT. ALFONSO DI SABATINO MARTINA



FONDAZIONE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI TERAMO

ART. 121 D.LGS. N. 14 DEL 12.01.2019 E S.M.I. C.D. “CCII”

SEZIONE I - CAPO I DEL TITOLO V

NORMA DI APERTURA DEDICATA ALLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Con la norma di sistema in parola, la “**liquidazione giudiziale**” sostituisce il termine “**fallimento**” sotto un profilo non solo lessicale, atteso che *“la definizione della procedura muove dal presupposto che il fallimento ha perso negli anni la sua connotazione di strumento volto essenzialmente ad espellere dal mercato l’imprenditore insolvente, gravato anche dal marchio della colpevole incapacità di corretta gestione degli affari”*

Scopo principale della liquidazione giudiziale è la **liquidazione dell’attivo dell’imprenditore insolvente** e la sua **destinazione ai creditori** secondo le regole del **concorso**.

RAFFRONTO TRA VECCHIA E NUOVA NORMATIVA

ART. 130 D.LGS. N. 14/2019 E S.M.I.

RELAZIONI E RAPPORTI
RIEPILOGATIVI DEL CURATORE

ART. 33 R.D. N. 267/1942

RELAZIONE AL GIUDICE E
RAPPORTI RIEPILOGATIVI

1° Comma

Il Curatore, **entro trenta giorni** dalla **dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale**, presenta al Giudice Delegato un'informativa sugli *accertamenti compiuti* e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle *cause di insolvenza* e alla *responsabilità del debitore* ovvero degli *amministratori* e degli *organi di controllo* della società.

ART. 130 D.LGS. N. 14/2019 E S.M.I.

RELAZIONI E RAPPORTI
RIEPILOGATIVI DEL CURATORE

ART. 33 R.D. N. 267/1942

RELAZIONE AL GIUDICE E
RAPPORTI RIEPILOGATIVI

2° Comma

Se il debitore o gli amministratori non ottemperano agli obblighi di deposito di cui all'art. 49, comma 3, lett. c), e se il debitore non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 198, comma 2, il Curatore informa senza indugio il P.M.

In tal caso o quando le scritture contabili sono incomplete o comunque risultano inattendibili, il Curatore, con riguardo alle operazioni compiute dal debitore nei cinque anni anteriori alla presentazione della domanda cui sia seguita l'apertura della liquidazione giudiziale, oltre alle ricerche effettuate ai sensi dell'articolo 49, comma 3, lettera f), può chiedere al Giudice Delegato di essere autorizzato ad accedere a banche dati, ulteriori rispetto a quelle di cui all'articolo 49 e specificatamente indicate nell'istanza di autorizzazione.

ART. 130 D.LGS. N. 14/2019 E S.M.I.

RELAZIONI E RAPPORTI
RIEPILOGATIVI DEL CURATORE

ART. 33 R.D. N. 267/1942

RELAZIONE AL GIUDICE E
RAPPORTI RIEPILOGATIVI

3° Comma

Il Giudice Delegato può autorizzare il Curatore a richiedere alle pubbliche amministrazioni le informazioni ed i documenti in loro possesso.

4° Comma

Il Curatore, entro **sessanta giorni dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo**, presenta al Giudice Delegato una relazione particolareggiata in ordine al tempo e alle cause dell'insorgere della crisi e del manifestarsi dell'insolvenza del debitore, sulla **diligenza spiegata dal debitore** nell'esercizio dell'impresa, sulla **responsabilità del debitore o di altri** e su quanto può interessare anche ai fini delle **indagini preliminari in sede penale**.

Il Curatore allega alla relazione il bilancio dell'ultimo esercizio formato ai sensi dell'articolo 198, comma 2, nonché il rendiconto di gestione di cui all'art. 2487 - bis del Codice Civile, **evidenziando le rettifiche apportate**.

1° Comma

Il Curatore, entro sessanta giorni dalla dichiarazione di fallimento, deve presentare al Giudice Delegato una relazione particolareggiata sulle cause e sulle circostanze del fallimento, sulla diligenza spiegata dal fallito nell'esercizio dell'impresa, sulla responsabilità del fallito o di altri e su quanto può interessare anche ai fini delle indagini preliminari in sede penale.

2° Comma

Il Curatore deve inoltre indicare gli atti del fallito già impugnati dai creditori, nonché quelli che egli intende impugnare. Il Giudice Delegato può chiedere al Curatore una relazione sommaria anche prima del termine suddetto.

ART. 130 D.LGS. N. 14/2019 E S.M.I.

RELAZIONI E RAPPORTI
RIEPILOGATIVI DEL CURATORE

ART. 33 R.D. N. 267/1942

RELAZIONE AL GIUDICE E
RAPPORTI RIEPILOGATIVI

5° Comma

Se il debitore insolvente è una società o altro ente, la relazione espone i fatti accertati e le informazioni raccolte sulla responsabilità degli amministratori e degli organi di controllo, dei soci e, eventualmente, di estranei alla società.

Se la società o l'ente fa parte di un gruppo, il Curatore deve altresì riferire sulla natura dei rapporti con le altre società o enti e allegare le informazioni raccolte sulle rispettive responsabilità, avuto riguardo agli effetti dei rapporti economici e contrattuali con le altre imprese del gruppo.

6° Comma

Quando non si fa luogo all'accertamento del passivo ai sensi dell'articolo 209 la relazione di cui ai commi 4 e 5 è depositata entro il termine di centottanta giorni dalla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.

3° Comma

Se si tratta di società, la relazione deve esporre i fatti accertati e le informazioni raccolte sulla responsabilità degli amministratori e degli organi di controllo, dei soci e, eventualmente, di estranei alla società.

ART. 130 D.LGS. N. 14/2019 E S.M.I.

RELAZIONI E RAPPORTI
RIEPILOGATIVI DEL CURATORE

ART. 33 R.D. N. 267/1942

RELAZIONE AL GIUDICE E
RAPPORTI RIEPILOGATIVI

7° Comma

Le relazioni di cui ai commi 1, 4 e 5 sono trasmesse in copia integrale entro cinque giorni dal deposito al Pubblico Ministero.

8° Comma

Il Giudice Delegato dispone la segretazione delle parti relative alla responsabilità penale del debitore e di terzi ed alle azioni che il Curatore intende proporre qualora possano comportare l'adozione di provvedimenti cautelari, nonché alle circostanze estranee agli interessi della procedura e che investano la sfera personale del debitore.

4° Comma

(...) Copia della relazione, nel suo testo integrale, è trasmessa al Pubblico Ministero.

4° Comma

Il Giudice Delegato ordina il deposito della relazione in cancelleria, disponendo la segretazione delle parti relative alla responsabilità penale del fallito e di terzi ed alle azioni che il curatore intende proporre qualora possano comportare l'adozione di provvedimenti cautelari, nonché alle circostanze estranee agli interessi della procedura e che investano la sfera personale del fallito. (...)

ART. 130 D.LGS. N. 14/2019 E S.M.I.

RELAZIONI E RAPPORTI
RIEPILOGATIVI DEL CURATORE

9° Comma

Il Curatore, inoltre, **entro quattro mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo e, successivamente, ogni sei mesi, presenta** al Giudice Delegato un rapporto riepilogativo delle attività svolte e delle informazioni raccolte dopo le precedenti relazioni, accompagnato dal conto della sua gestione e dagli estratti del conto bancario o postale della procedura relativi agli stessi periodi. Copia del rapporto e dei documenti allegati è trasmessa al Comitato dei Creditori.

Nel termine di quindici giorni, il Comitato dei Creditori o ciascuno dei suoi componenti possono formulare osservazioni scritte. Nei successivi quindici giorni copia del rapporto, assieme alle eventuali osservazioni, omesse le parti secretate, è trasmessa per mezzo posta elettronica certificata al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni.

ART. 33 R.D. N. 267/1942

RELAZIONE AL GIUDICE E
RAPPORTI RIEPILOGATIVI

5° Comma

Ogni sei mesi successivi alla presentazione della relazione di cui al primo comma, redige altresì un rapporto riepilogativo delle attività svolte, con indicazione di tutte le informazioni raccolte dopo la prima relazione, accompagnato dal conto della sua gestione. Copia del rapporto è trasmessa al Comitato dei Creditori, unitamente agli estratti conto dei depositi postali o bancari relativi al periodo.

Il Comitato dei Creditori o ciascuno dei suoi componenti possono formulare osservazioni scritte. Altra copia del rapporto è trasmessa, assieme alle eventuali osservazioni, per via telematica, all'ufficio del registro delle imprese, nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine per il deposito delle osservazioni nella cancelleria del Tribunale.

Nello stesso termine altra copia del rapporto, assieme alle eventuali osservazioni, è trasmessa a mezzo posta elettronica certificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni.

Relazioni del Curatore

Ante Riforma

Relazione art. 33 L.F. - entro 60 giorni dalla sentenza dichiarativa

Post Riforma

relazione art. 130 c.1 - entro 30 giorni dalla sentenza dichiarativa

Informativa art. 130 c. 2 - senza indugio al PM

relazione art. 130 c. 4/5 - entro 60 gg dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo

L'INFORMATIVA SOMMARIA SUGLI ACCERTAMENTI COMPIUTI

Nel termine indicato dal 1° comma dell'art. 130 CCII (30 giorni dalla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale) il Curatore deve redigere e depositare **un'informativa sommaria** relativa ai seguenti aspetti:

- ❖ cause dell'insolvenza;
- ❖ responsabilità del debitore, degli amministratori e degli organi di controllo.

Trasmissione al P.M. entro 5 giorni (*art. 130, 7° comma*)

PROFILI DI CRITICITÀ

✓ **ESIGUITA' DEL TEMPO A DISPOSIZIONE DEL CURATORE**

I trenta giorni di cui all'art. 130, 1° comma, CCII appaiono significativamente inferiori al tempo ritenuto indispensabile ad assumere informazioni significative nonché ad effettuare una descrizione preliminare delle cause dell'insolvenza ed a riconoscere e circoscrivere profili di responsabilità penale e civile.


✓ **COMPLESSITA' E NUMEROSITA' DELLE OPERAZIONI DA PORRE IN ESSERE**

L'accesso alle banche dati (art. 49 CCII), l'audizione del debitore, nonché degli amministratori o dei liquidatori della società, l'esame dei libri sociali e della contabilità, la ricostruzione del substrato fattuale su cui si è innestata la crisi irreversibile e, infine, la stessa stesura della relazione richiedono uno sforzo da parte del Curatore che va inevitabilmente profuso in un arco temporale ben più ampio di 30 giorni disposti per legge.

INFORMATIVA SUGLI ACCERTAMENTI COMPIUTI

Il Curatore può richiedere alla P.A. di accedere alle loro banche dati (art. 130, 3° comma, CCII), **previa autorizzazione resa dal G.D.**

In mancanza di collaborazione da parte del debitore,
il Curatore deve reperire la documentazione idonea a ricostruire la situazione economica e finanziaria dell'imprenditore acquisendo tutti i dati, le informazioni e la documentazione indicati nell'art. 130, 2° comma, CCII.



PATRIMONIO INFORMATIVO - 1

Istruttoria sui debiti risultanti dai pubblici registri

Fermo quanto disposto dall'art. 39 CCII, ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 CCII, la Cancelleria dovrà acquisire - mediante collegamento telematico diretto o alle banche dati dell'Agenzia dell'Entrate, dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale e del Registro delle Imprese - i dati ed i documenti relativi al debitore, individuati a mente dall'art. 367 CCII (*modalità di accesso alle informazioni sui debiti risultanti da banche dati pubbliche*).

Al fine di consentire l'anticipata emersione della crisi nonché l'efficiente gestione dell'insolvenza, è stata introdotta una serie di **oneri di collaborazione a carico della P.A.** nella trasmissione di dati sui debiti risultanti dalle banche dati in loro possesso



PATRIMONIO INFORMATIVO - 2

Viene dunque normativamente disciplinata una peculiare forma di **“istruttoria ufficiosa”** che deve essere funzionale all’allestimento di un **corredo documentale** con il minimo onere per le parti (debitori o istanti). Alla base del meccanismo in commento vi è un **collegamento telematico diretto** con la Cancelleria del Tribunale, che, a regime, permetterà di acquisire nel procedimento, i **dati salienti dei debiti tributari, contributivi e per premi assicurativi** e, più in generale, **i dati anche di bilancio**, secondo il catalogo e le modalità di cui all’art. 367 CCII.



PRODUZIONE DOCUMENTALE DEL DEBITORE

Dovere di lealtà attiva enunciato all'articolo 4 CCII

Le modifiche apportate dal D.Lgs. n. 147 del 26.10.2020 c.d. “*Decreto correttivo*” all’art. 39 CCII, vengono di seguito sintetizzate:

- estensione dell’obbligo di produzione documentale che accompagna il deposito del ricorso di accesso ad una delle procedure regolatrici della crisi o dell’insolvenza, **alle dichiarazioni IRAP ed alle dichiarazioni annuali IVA relative ai medesimi periodi;**
- **indicazione del domicilio digitale** dei creditori e dei titolari di diritti reali e personali;
- introduzione - al 2° comma - dell’obbligo di **deposito di una relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione compiuti nel quinquennio anteriore** (indicati all’art. 94, 2° comma, CCII) **in formato digitale.**



RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA - 1

Entro 60 giorni dal decreto di esecutività dello stato passivo, il Curatore presenta al G.D. una relazione particolareggiata in ordine:

- ✓ **al tempo ed alle cause dell'insorgere della crisi e del manifestarsi dell'insolvenza del debitore;**
- ✓ **alla diligenza spiegata dal debitore nell'esercizio dell'impresa;**
- ✓ **alle responsabilità del debitore o di altri e su quanto possa interessare anche ai fini delle indagini preliminari in sede penale, oltre che, in caso di società, sulla responsabilità degli amministratori e degli organi di controllo, dei soci e - eventualmente - di estranei alla società (art. 130, 4° e 5° comma, CCII).**

Il c.d. "Decreto correttivo" ha introdotto l'obbligo di allegazione, alla suddetta relazione, del bilancio dell'ultimo esercizio formato ai sensi dell'art. 198 2° comma, CCII, nonché del rendiconto di gestione di cui all'art. 2487-bis c.c.



RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA - 2

- ✓ Il c.d. “*Decreto correttivo*” ha dunque variato il contenuto dell’art. 198 CCII, **attribuendo l’onere della redazione e presentazione del bilancio dell’ultimo esercizio al debitore**, e, solo in via sussidiaria, al Curatore, nel caso in cui non vi abbia provveduto il debitore.
- ✓ Conseguenzialmente, si è reso necessario l’inserimento di una clausola di raccordo con l’impianto normativo pre esistente, attraverso la modifica dell’art. 130 2° comma, CCII, prevedendo come il P.M. debba essere informato del mancato deposito dei documenti di cui all’art. 49, 3° comma lett. c) CCII, ma anche dell’inosservanza dell’obbligo di procedere alla presentazione del bilancio.
- ✓ Il 4° comma, come da ultimo formulato, dispone che detto bilancio sia allegato alla relazione del Curatore, unitamente al rendiconto di gestione di cui all’art. 2487-bis c.c.



IL CONTENUTO DELLA RELAZIONE

La redazione della Relazione ex art. 130, 4° comma CCII, presuppone a carico del Curatore, l'espletamento di indagini ampie e puntuali da compiersi in tempi decisamente ristretti, al fine di non ledere sia l'interesse dell'economia in generale (congelamento delle risorse), che il rispetto dei principi fondanti del giusto processo, con particolare riferimento alla sua ragionevole durata.

Il **contenuto tipico** della Relazione può essere così sintetizzato:

1. premessa e cenni storici;
2. cause e circostanze che hanno condotto e caratterizzato l'apertura della liquidazione;
3. atti impugnati dai creditori;
4. giudizi dove il Curatore intende subentrare;
5. attivo in corso di accertamento;
6. ammontare del passivo accertato;




1. PREMESSA E CENNI STORICI

- **Breve storia del debitore**

Il Curatore dovrà fornire informazioni in ordine alle principali vicende degli ultimi anni: operazioni straordinarie, organi sociali, partecipazioni significative, sedi secondarie, ecc., trattandosi di dati desumibili dal Registro delle Imprese, dai Libri sociali, dal prefallimentare, dagli atti notarili, ecc.

- **Comparazione dei bilanci**

Il Curatore dovrà sottoporre a disamina i bilanci relativi, almeno, agli ultimi cinque anni con analisi degli indici e del loro andamento temporale (Diseconomie strutturali, Redditività e liquidità, Patrimonio netto).



L'ANALISI DEI BILANCI

Il Curatore attraverso l'analisi dei libri sociali e della documentazione contabile, avrà l'onere di individuare le attività poste in essere dalla governance aziendale, quali ad esempio: operazioni straordinarie, dismissioni di beni, ricorso al credito, leasing, acquisto di beni immobili, rilascio di fidejussioni.

Attraverso l'analisi dei bilanci, il Curatore dovrà addivenire alla sintesi dei fatti di gestione, caratterizzanti l'andamento dell'attività.

L'esame delle risultanze contabili e l'individuazione dei periodi in cui il dissesto si è manifestato in forma irreversibile consentirà al Curatore di identificare e determinare l'entità del dissesto medesimo, mediante il concetto di "*deficit patrimoniale*" derivante dalla presenza di esposizioni debitorie decisamente eccedenti l'entità dell'attivo.



2. CAUSE E CIRCOSTANZE DELLA LIQUIDAZIONE

- Endogene
 - ❖ carenza gestionale, produttiva, commerciale, amministrativa;
 - ❖ sottocapitalizzazione;
 - ❖ incapacità creditizia;
 - ❖ mancata innovazione.
- Esogene
 - ❖ crollo del segmento di mercato;
 - ❖ revoca degli affidamenti.
- Criminose
 - ❖ artifici, simulazioni, occultamenti, falsificazioni, tenore di vita, ecc.;
- Antecedenti alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale
 - ❖ azioni esecutive;
 - ❖ revoca fidi;
 - ❖ eventi traumatici;
 - ❖ cessazione attività d'impresa.
- Apertura della liquidazione giudiziale
 - ❖ in proprio;
 - ❖ su iniziativa dei creditori;
 - ❖ su iniziativa del P.M.;
 - ❖ in consecuzione di altre procedure concorsuali.



5. ATTIVO IN CORSO DI ACCERTAMENTO

ESPOSIZIONE SINTETICA:

- ✓ Inventario beni mobili
- ✓ Stima beni immobili
- ✓ Recupero crediti
- ✓ Altre attività (partecipazioni, cauzioni, ecc.)
- ✓ Azioni revocatorie:
 - per atti impugnati dai creditori
 - per atti da impugnare su iniziativa del Curatore

RIASSUNTO DELL'ATTIVO:

- ✓ Azioni risarcitorie (escluse misure cautelari)



6. AMMONTARE DEL PASSIVO ACCERTATO

ESPOSIZIONE SINTETICA:

- ✓ Situazione debitoria desunta dalla contabilità
- ✓ Situazione desunta dall'accertamento del passivo

DOMANDE TEMPESTIVE

- ✓ Rivalsa da azioni revocatorie



EFFICACIA DELLA RELAZIONE DEL CURATORE

L'orientamento della giurisprudenza è consolidato nel sostenere che l'attestazione del Curatore di fatti avvenuti in sua presenza o da lui compiuti nell'esercizio delle sue funzioni faccia fede sino a querela di falso, rientrando nell'attività di documentazione del pubblico ufficiale.

Il riferimento di fatti conosciuti dal Curatore nell'esplicazione dei suoi compiti ha, pertanto, valore presuntivo della veridicità di tali fatti e può essere fonte di convincimento per il Giudice, fermo restando che è comunque suscettibile di prova contraria.

Il Curatore può interrogare il fallito ed i terzi verbalizzandone le dichiarazioni.

La Relazione deve essere trasmessa al P.M. ed è riconosciuta come **atto d'indagine di rilevanza penale**.



LE PARTI DELLA RELAZIONE DA SECRETARE

Relativamente alla presente partizione, si segnala come nessuna novità sia stata introdotta dalla riforma, atteso che l'8° comma dell'art. 130 CCII vincola il G.D. alla **secretazione** dei punti afferenti la **responsabilità penale del debitore**, in virtù del dovuto coordinamento con l'art. 329 c.p.p. (c.d. "*segretezza degli atti di indagine*").

Dovrà inoltre essere disposta dal G.D. la secretazione:

- dei punti della relazione riguardanti le "*azioni che il Curatore intende proporre qualora possano comportare l'adozione di provvedimenti cautelari*" (nei confronti degli organi sociali dell'impresa debitrice);
- dei punti della relazione riguardanti le "*circostanze estranee agli interessi della procedura e che investano la sfera personale del debitore*".

OBBLIGHI A CARICO DEL CURATORE

- Redazione tempestiva della diverse relazioni
(*artt. 130 1°, 4° e 9° comma CCII*)
- Tempestivo deposito delle somme riscosse
(*art. 131 CCII*)
- Rigorosa tenuta del registro delle operazioni relative all'amministrazione della procedura
(*art. 136 CCII*)
- Predisposizione del programma di liquidazione
(*art. 213 CCII*)

RAPPORTO TRA RELAZIONE EX ART. 130 CCII E PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE EX ART. 213 CCII 1

Il **Programma di liquidazione** (PdL) si interseca con la **Relazione** (*cfr.* azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie - «azioni giudiziali di qualunque natura», 3° comma, art. 213 CCII - che sono informazioni già oggetto della relazione; ovvero anche eventuale esercizio dell'azione di responsabilità verso amministratori o sindaci, recupero dei crediti e revocatorie ordinarie e fallimentari nonché, più in generale, descrizione dell'attivo disponibile e dei vincoli su di esso esistenti quali iscrizioni ipotecarie e trascrizioni sugli immobili anteriori alla dichiarazione di fallimento).

TEMPI DI REDAZIONE DEI DUE ATTI

- la **Relazione** verrà depositata entro circa 180 giorni (entro 60 giorni dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo - 120/150 giorni);
- il **PdL** verrà depositato entro 60 giorni dalla redazione dell'inventario e, in ogni caso non oltre 180 dalla sentenza dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale.

RAPPORTO TRA RELAZIONE EX ART. 130 CCII E PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE EX ART. 213 CCII 2

La **Relazione**:

- non è soggetta ad alcuna approvazione da parte di altri organi della procedura;
- può essere consultata da chiunque dimostri di essere portatore di un interesse effettivo ed attuale (ad eccezione delle parti secretate);
- è rivolta prevalentemente al passato dell'impresa fallita mentre il **Programma di Liquidazione** è prospetticamente incentrato alla programmazione dell'attività futura del Curatore.

Il Curatore, in ottemperanza di quanto previsto all'art. 136 2° comma CCII, dovrà procedere, contemporaneamente, alle **operazioni di liquidazione dell'attivo** ed a quelle di **accertamento del passivo**.

FUNZIONE “PATRIMONIALE” E “PENALE” DELLA RELAZIONE

La **Relazione** deve assicurare al G.D. una **prima informazione** sulle problematiche della Liquidazione Giudiziale e deve, altresì, svolgere una **funzione prodromica** all’esposto o alla querela che il Curatore, a seconda dei casi, presenterà alla Procura della Repubblica.

Last but not least, la Relazione esplica sia una funzione “**patrimoniale**” che una “**penale**”, **suscettibili di integrazione**, nel primo caso attraverso il PdL, nel secondo attraverso successive presentazioni di integrazioni documentali alla competente Procura della Repubblica.

RAPPORTI RIEPILOGATIVI DEL CURATORE

L'ultimo comma dell' art. 130 CCII impone al Curatore di redigere, **entro 4 mesi** dal deposito del decreto di esecutività dello stato passive, e, successivamente, **ogni 6 mesi**, un **rapporto riepilogativo** delle attività svolte, con l'indicazione di tutte le informazioni raccolte dopo la prima relazione, accompagnate dal conto delle gestione e dagli estratti conto bancari o postali.

Una copia del rapporto, unitamente agli allegati, è trasmessa al Comitato dei Creditori, per consentire allo stesso e a ciascun suo membro, di formulare eventuali osservazioni scritte, nel termine di 15 giorni.

Il Curatore non dovrà formulare un mero prospetto contabile di entrate ed uscite, bensì dovrà predisporre uno strumento completo di informazione quale **continuazione ed aggiornamento della prima relazione**.

Detta esposizione dovrà, inoltre, contenere **informazioni prospettiche**, quali l'attivo da realizzare, il motivo del mancato realizzo e gli atti ostativi alla chiusura della procedura.



Ordine
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di Pescara



Fondazione
per la Promozione
della Cultura Professionale
e dello Sviluppo Economico

FINE DELL'INTRODUZIONE

INCONTRO DI STUDIO
“IL NUOVO CURATORE
NEL CODICE DELLA CRISI”

26.05.2023 - Tribunale di Pescara

DOTT. ALFONSO DI SABATINO MARTINA



FONDAZIONE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI TERAMO